Conservatorio di Musica "S. Cecilia" di Roma

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 (*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*);

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (*Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508*);

Visto lo *Statuto* del Conservatorio approvato dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca con Decreto dirigenziale 31 ottobre 2003, n. 662;

Considerata l'opportunità di disciplinare il funzionamento del Consiglio Accademico;

Visto il parere del C.A., espresso nella seduta del 21/02/2006

EMANA
il seguente *Regolamento del Consiglio Accademico*

Art. 1 (Composizione)

1) Il Consiglio Accademico è composto dal Direttore del Conservatorio, che lo presiede, da dieci docenti titolari del Conservatorio e da due studenti designati dalla Consulta degli studenti.

Art. 2 (Competenze)

1) Il Consiglio Accademico (d'ora in poi CA):

a) determina i piani di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche, di ricerca e di produzione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento, i cui dati saranno preventivamente e in tempo reale comunicati dal Consiglio di Amministrazione (d'ora in poi CdA) al CA, onde rendere possibile la definizione dei piani di indirizzo; in attuazione dei suddetti piani di indirizzo il CdA definisce poi la programmazione della gestione economica dell'istituzione;
b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
d) delibera il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli studenti;
e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti;
f) ha la piena competenza programmatica, decisionale, di monitoraggio, indirizzo e controllo, anche in tema di valorizzazione e diffusione delle attività, in ordine alle finalità esposte nell'art. 2 dello Statuto;
g) esercita tutte le funzioni non espressamente demandate al CdA dal DPR 132/2003.

h) esercita tutte le funzioni e le competenze deducibili per estensione logica dal combinato disposto del DPR 132/2003 e dello Statuto del Conservatorio.

Art. 3 (Decadenza e sostituzione)

1) Le condizioni e le modalità per la presentazione delle candidature, nonché le modalità operative per lo svolgimento delle elezioni sono stabilite da apposito Regolamento elettorale approvato a maggioranza assoluta, su proposta del CA, dal Collegio dei professori.
2) I membri del CA decadono dopo aver cumulato, un numero di assenze pari al sessanta per cento delle convocazioni ordinarie del CA, calcolate in rapporto all'anno accademico.
3) La sostituzione dei componenti del CA avviene mediante il subentro automatico del primo dei non eletti nella rispettiva categoria di docenti e studenti.

Art. 4 (Calendario)

1) Le riunioni ordinarie del CA si tengono di norma mensilmente, seguendo un criterio di alternanza dei giorni.
2) Le date di convocazione delle riunioni ordinarie sono di norma concordate collegialmente, così come due riunioni congiunte tra C.A. e C.d.A. programmate possibilmente all'inizio e alla fine dell'anno accademico.
4) Il docente designato dal C.A. nel C.d.A., oltre a rappresentare nel C.d.A. le istanze del C.A., riferisce regolarmente al C.A. degli argomenti oggetto delle riunioni del Cda.
5) Il docente designato nel C.d.A. dal C.A. quale rappresentante dei docenti garantisce il raccordo tra i due organi.

Art. 5 (Convocazione)

1) Il Direttore convoca le riunioni con almeno una settimana di anticipo, comunicando l'ordine del giorno (d'ora in poi odg).
2) Il Direttore può convocare in via straordinaria il CA, con una settimana di preavviso.
3) In casi di particolare e documentata urgenza il Direttore può convocare il CA per le vie brevi.
4) La convocazione del CA viene attivata, con motivazione scritta, dalla richiesta di almeno un terzo dei componenti, sempre prevedendo una settimana di preavviso.
5) Le convocazioni vanno inviate per via telematica e postale, con protocollo.
6) Ogni consigliere ha la facoltà di richiedere l'inserimento di argomenti nel successivo o.d.g.. Un minimo di tre consiglieri può richiedere nel periodo intercorrente tra due riunioni del C.A. l'inserimento all'o.d.g. di nuovi punti.
7) L'odg deve sempre contenere la voce "Varie ed eventuali".
8) L'odg può essere integrato o modificato nei contenuti all'inizio della riunione, solo nel caso in cui risultino presenti tutti i docenti componenti il CA e almeno uno studente dei due designati.
9) La modifica della successione dei punti all'odg può essere effettuata se condivisa dalla maggioranza dei presenti.
10) L'odg viene esaurito di norma nel corso di una riunione; qualora ciò risulti impossibile, viene immediatamente concordata la data di aggiornamento della seduta.
11) Il materiale su cui è prevista la discussione deve essere a disposizione dei componenti almeno una settimana prima della seduta relativa.

Art. 6 (Votazioni)

1) Le sedute del CA sono valide se alle stesse partecipa la maggioranza dei componenti in quel momento regolarmente insediati.
2) Le sedute del CA sono aperte ai docenti in servizio presso l'istituzione, salvo che il dibattito o le votazioni riguardino persone.
3) Qualora sia necessaria la votazione, questa si effettua sempre a scrutinio segreto.
4) Le relative delibere, salvo che le norme vigenti non prevedano un diverso quorum, sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.
5) La mozione d'ordine ha diritto di precedenza qualora introduca sostanziali modifiche ritenute funzionali all'organizzazione dei lavori.
6) Gli emendamenti ai testi in discussione devono essere presentati per iscritto e vanno votati, se concorrenti, iniziando da quelli più lontani dal testo.
7) Le astensioni, fatta salva la possibilità di richiedere la verbalizzazione della motivazione, non vengono computate ai fini della determinazione del quorum.
8) I componenti del CA, qualora vogliano lasciare definitivamente la seduta prima dello scioglimento, devono segnalarlo al segretario verbalizzante; solo in tale ipotesi la loro assenza verrà registrata.

Art. 7 (Verbali)

1) I verbali del CA sono compilati da un membro del C.A. o da un componente del personale amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante. Al C.A. partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.
2) Il verbale darà conto delle parti essenziali del dibattito in forma sintetica e delle deliberazioni adottate.
3) Ogni componente del CA può chiedere di riportare integralmente o parzialmente il proprio intervento nel verbale; in tal caso ne fornirà il testo scritto al verbalizzante entro il termine della seduta.
4) Al fine di consentire la verifica e l'approvazione del verbale, la prima bozza dello stesso, nonché tutta la documentazione relativa alla riunione del C.A., vengono messe a disposizione di ogni consigliere entro il giorno successivo alla riunione. Il verbale verrà sottoposto ad approvazione nella seduta successiva.
5) I membri del C.A., ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza degli atti (Legge 241/90) e successivi, richiedono di volta in volta i verbali approvati del C.d.A
6) Il libro dei verbali, di cui è consegnatario il Direttore, è a disposizione dei docenti che intendono consultarlo.
7) Le delibere del CA verranno portate a conoscenza degli uffici incaricati dell'esecuzione con la prescrizione "Dare esecuzione". Nel caso di provvedimenti con carattere di urgenza le delibere potranno essere immediatamente comunicate agli uffici sopra indicati sulla base della determinazione chiaramente espressa nella bozza sintetica del verbale della riunione, anche prima dell'approvazione definitiva dello stesso.

Art. 8 (Commissioni)

1) Il CA può avvalersi del Collegio dei professori, che può svolgere comunque funzioni di supporto alle attività del CA, quale organismo istruttorio per le decisioni concernenti scelte stabili di attività e di indirizzo del Conservatorio.
2) Il CA può affidare al Collegio dei professori, a singoli docenti o ad organi ed uffici del Conservatorio attività di studio e/o di ricerca propedeutiche alle decisioni da assumere.
3) Per lo svolgimento dei propri compiti, il CA può costituire al suo interno o all'esterno Commissioni permanenti o temporanee di 3 o 5 membri, con funzioni di carattere istruttorio o propositivo.
4) Le Commissioni operano nei limiti del mandato ricevuto di volta in volta o continuativamente dal CA.

5) Ciascuna Commissione prevede la presenza di almeno un componente del CA.

Art. 9 (Modifica)

1) Le proposte di modifica al presente Regolamento sono deliberate dal CA con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 10 (Efficacia)

1) Il presente Regolamento ha efficacia immediata dal momento della sua approvazione in C.d.A. (art. 7 del D.P.R. 132)

Approvato dal C.d.A.

Seduta del _____

IL PRESIDENTE
(Dott. Massimo Visconti)